

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

E

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI LAMPORECCHIO

PER L'ESECUZIONE DI PRELIEVI EMATICI DOMICILIARI

DAL 01/02/2021 AL 31/01/2024

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona del Direttore della SOC Accordi e convenzioni con soggetti privati, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 20/01/2021;

E

la PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI LAMPORECCHIO, di seguito denominata "Struttura", P.IVA 01022860470 con sede legale in Lamporecchio (PT) piazza IV Novembre 28, nella persona del proprio rappresentante legale Giovanni Setzu domiciliato per la carica presso la sede della Struttura

PREMESSO

- che il D.Lgs n.502 del 1992 e ss. mm.ii..
- vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi;
- vista la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e smi;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 79/r del 17.11.2016;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 723 del 4/8/2011 e smi;
- che la Struttura PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI LAMPORECCHIO è in possesso di autorizzazione nr. 7 del 14/10/2020 rilasciata dal Comune di Lamporecchio (PT) ed è accreditata con Decreto GRT n.119 del 11/01/2020

RICHIAMATI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale ASLTC n° 179 del 30.01.19 "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni";
- la deliberazione del Direttore Generale ASLTC n.1064 del 17/09/ 2020 con la quale è stato approvato l'Avviso di manifestazione di interesse per l'acquisizione di prestazioni di prelievo venoso e consegna

campioni biologici ambito territoriale Valdinievole;

- la deliberazione del Direttore Generale ASLTC n. 99 -del 21/01/2021-, nella quale, a seguito dei verbali della commissione di valutazione del 17/12/2020- -, sono indicati gli esiti per l'Avviso di cui alla suddetta delibera n.1064/2020, individuando la Struttura PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI LAMPORECCHIO per la sottoscrizione della convenzione per prestazioni di prelievo domiciliare, come di seguito riportato:

- prestazioni di prelievo domiciliare per l'ambito Valdinievole max euro -€ 2.766,00 annuo, pari ad 1/6-del budget previsto dall'avviso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 - Oggetto e volumi di prestazioni

L'oggetto della presente convenzione concerne l'esecuzione, da parte della Struttura di prestazioni di prelievo domiciliare a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

La PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI LAMPORECCHIO ha la propria sede operativa per l'attività di prelievo ematico domiciliare presso il punto prelievo decentrato sito in Lamporecchio (PT) piazza IV Novembre 28.

La Struttura è previsto che esegua annualmente circa n. 368 prestazioni di prelievo ematico domiciliare per l'ambito territoriale Valdinievole, per un importo complessivo massimo annuo di € 2.766.

La Struttura effettua il servizio di prelievo ematico domiciliare nei seguenti giorni settimanali e con il seguente orario di accesso: dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

La struttura è previsto che esegua complessivamente prestazioni per un budget economico annuo max di € 2.766,00-.

I volumi sopra definiti potranno essere incrementati in base al fabbisogno rilevato dall'Azienda, previa comunicazione scritta alla Struttura.

Art.3 – Modalità di accesso adempimenti per prelievo domiciliare

La PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI LAMPORECCHIO garantisce le prestazioni di prelievo domiciliare per l'ambito territoriale Valdinievole per n. 6- giorni dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00

La prenotazione potrà essere effettuata di norma con le seguenti modalità: per telefono dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00- alle ore 19.00

Al momento della prenotazione la struttura verifica la correttezza e la completezza della richiesta, concorda con l'utente la data e l'orario del prelievo domiciliare e comunica l'eventuale preparazione all'esecuzione.

la Struttura provvede alla registrazione della richiesta in specifico software e a stampare le etichette per l'identificazione delle provette.

La prestazione ordinaria dovrà essere assicurata entro max 3 giorni per le richieste pervenute in giorno feriale e con lo stesso margine a decorrere dal primo giorno feriale nel caso di richieste pervenute in giorno festivo.

La Struttura invia l'infermiere al domicilio del paziente e questo provvede a:

- identificazione del paziente
- esecuzione del prelievo
- apposizione delle etichette identificative sulla provetta
- ritiro eventuale campione biologico
- consegna al paziente quanto necessario per il ritiro del referto

La Struttura provvede al trasporto delle provette e alla consegna entro i tempi stabiliti presso il Presidio Ospedaliero San Jacopo di Pistoia – SOS Patologia Clinica Empoli e Pistoia – ovvero, previo accordo con la Zona Distretto, presso il Punto Prelievi territoriale aziendale territorialmente più vicino;

la Struttura dovrà dotarsi del materiale per l'effettuazione della prestazione, salvo quanto fornito dall'Azienda la quale provvede:

- ad installare e aggiornare il programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratorio branca K, e a garantire eventuali interventi tecnici in caso di malfunzionamento;
- a fornire la stampante termica (stampante zebra o similare) per le etichette con codice a barre e il materiale di consumo – etichette, ribbon e toner. La manutenzione ordinaria e straordinaria della stampante termica è a carico dell'Azienda;
- a fornire il seguente materiale sanitario di consumo: adattatori luer, camicia per prelievo sottovuoto, aghi a farfalla, aghi prelievo, aghi cannula, provette, cotone, lacci emostatici, contenitori per materiali biologici e contenitori per il trasporto delle provette e dei materiali biologici, nonché bollettini postali prestampati, carta A4 e buste.

La Struttura dovrà provvedere a recapitare al paziente il referto con le seguenti modalità:

in via prioritaria, i referti vengono resi disponibili tramite FSE o attraverso l'invio a domicilio con pagamento delle spese postali da parte dell'utente, ove previsto. In via residuale i referti vengono stampati e consegnati allo sportello presso la sede della Struttura.

La Struttura dovrà procedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel rispetto della normativa vigente, in particolare in merito a rifiuti pericolosi a rischio infettivo e pungenti/taglienti.

la Struttura dovrà mettere a disposizione tutti i mezzi necessari al trasporto in sicurezza dei campioni, adeguatamente assicurati RCA.

la Struttura dovrà provvedere a effettuare le registrazioni su programma informatico e/o su cartaceo, come richiesto dall'Azienda.

La Struttura è tenuta all'applicazione di ulteriori disposizioni, istruzioni operative o protocolli trasmessi

dall'Azienda per quanto riguarda il servizio in questione.

Art.4 – Personale e codice di comportamento

La Struttura assicura che le prestazioni oggetto del presente atto sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria e in possesso dei requisiti di legge.

la struttura dovrà fornire all'Azienda i nominativi degli operatori preposti ad effettuare il servizio, allegando i riferimenti di iscrizione all'ordine professionale.

Il personale dovrà esser dotato di tesserino di riconoscimento riportante quanto necessario all'identificazione dell'operatore.

Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda Usl Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.

Art.5 – Incompatibilità

La Struttura prende atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall'art. 1 co. 5 della L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità.

La Struttura ai sensi dell'art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l'indicazione di ogni Struttura del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo.

Art. 6 - Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce “privacy”.

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679”.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà, con le modalità di cui all'art. 24 del suddetto allegato al presente contratto tra Azienda e la PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI LAMPORECCHIO, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 7 - Tariffe e Modalità di pagamento.

L'Azienda corrisponderà alla Struttura, per il prelievo ematico domiciliare, € 7,50 per ogni prelievo effettuato, ove regolarmente motivato e richiesto dal medico proscrittore. Tale rimborso comprende la prenotazione, l'accettazione, il prelievo, l'eventuale ritiro del campione biologico e la consegna del referto.

Ai fini del pagamento delle prestazioni effettuate farà fede il report mensile riepilogativo, predisposto dalla SOC Patologia Clinica di riferimento e/o dalla SOC CUP Call Center e la dichiarazione di congruità qualitativa e quantitativa espressa dal Direttore di Zona o suo delegato.

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all'articolo unico, comma 1, lett. a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l'obbligo per l'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione

La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di Smistamento degli Ordini", al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni effettuate.

Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI utilizzando il codice univoco BGAYDC

L'Azienda potrà variare il software aziendale di accettazione a seguito di mutate esigenze aziendali/regionali, dandone comunicazione formale alla Struttura che dovrà prontamente utilizzarlo; in difetto l'Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura relativamente ai prelievi eseguiti oltre il tetto/tetti indicato/i nel presente contratto, salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione Aziendale. Per quanto riguarda i campioni biologici, saranno posti in pagamento tutti quelli accettati.

L'Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d'ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

Art. 8 – Polizze Assicurative

La Struttura provvederà ad assicurare sé stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto del presente Accordo.

Dovrà provvedere inoltre ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

Qualunque esclusione dalla suddetta polizza non implica l'assunzione di rischio a carico della Azienda USL Toscana Centro.

Art. 9 – Verifiche

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

Art. 10 – Durata, proroga, risoluzione e decadenza del contratto

La presente convenzione ha durata dal 01/02/2021 al 31/01/2024

Le Parti hanno facoltà di dare disdetta, con motivazione scritta e con preavviso di almeno 90 gg tramite lettera raccomandata A/R o PEC.

La convenzione è peraltro rinnovabile per ulteriore anno, d'accordo tra le parti, su richiesta scritta inoltrata dall'Azienda entro tre mesi dalla scadenza della convenzione, alle condizioni originarie.

È consentita all'Azienda, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova stipula contrattuale, la possibilità di attivare un'eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di tre mesi.

L'Azienda può risolvere la presente convenzione, nel caso di gravi inadempienze da parte della Struttura, tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all'adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

Cause di risoluzione della convenzione sono anche:

- la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dell'Azienda Usl Toscana Centro;
- esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e smi.

È fatta salva la facoltà dell'Azienda di recedere dalla convenzione prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto e/o a seguito di eventuali concertazioni tra la Regione Toscana e le Rappresentanze delle strutture private accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali.

Per le predette cause di risoluzione l'Azienda dovrà darne comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC prevedendo un preavviso di almeno 30 gg.

In tutti i casi di risoluzione della presente convenzione, il solo onere che competerà all'Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione della convenzione.

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

.Art. 11 – Responsabili della convenzione

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- il Direttore della Zona o suo delegato per quanto attiene la gestione e l'organizzazione del servizio;
- il Direttore della SOS Gestione del privato accreditato e liste di attesa, che opera in sinergia con il Direttore di Zona per il livello di programmazione delle attività;
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio per gli aspetti tecnico-professionali;
- il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati per gli aspetti amministrativi

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale della PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI LAMPORECCHIO

.Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale

Art. 13 – Adempimenti

La Struttura si impegna ad garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione Strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali in dotazione.

Art. 14 – Spese e clausole finali

Il presente è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Procedura aziendale "Gestione Punti Prelievo Aziendali presso Associazioni di Volontariato PS.AGC.02" consegnata alla Struttura all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

Il presente atto consta di n 7 pagine più l'allegato "Atto di nomina a responsabile trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679".

Letto confermato e sottoscritto 08/02/2021

per l'Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore della SOC Accordi e
convenzioni con soggetti privati
Dr Giorgio Nencioni
(Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005)

per la Struttura
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE
DI LAMPORECCHIO
il Rappresentante Legale
Giovanni Setzu
(Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005)